

STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32

Dott. FORTUNATO MORISCO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 11 gennaio 2016

Circolare 03/2016: Legge di Stabilità 2016 – Novità Datori di lavoro

Gentile Cliente,

con la presente La informiamo che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30.12.2015 la Finanziaria 2016 (c.d. Legge di Stabilità 2016) in vigore dall'1.1.2016, che si compone di 1 articolo suddiviso in 999 commi.

Di seguito si illustrano sinteticamente le principali novità per i datori di lavoro / sostituti d'imposta segnalando che il testo integrale della presente Circolare è a completa disposizione dei sigg.ri Clienti dello Studio

ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

La Legge di Stabilità 2016 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2016, analogamente a quanto avvenuto con la Legge di Stabilità 2015.

L'esonero contributivo in questione risulta ridotto rispetto a quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015

- ✓ sia per quanto riguarda la durata del beneficio (biennale),
- ✓ sia per quanto concerne l'importo massimo annuo di cui si può beneficiare (3.250 euro)

Datori di lavoro interessati

Possono beneficiare dell'esonero contributivo i datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal settore di appartenenza.

pag. 1 / 3

Subentro di un nuovo datore di lavoro nella fornitura di servizi in appalto

L'esonero contributivo biennale spetta anche al datore di lavoro che:

- ✓ subentra nella fornitura di servizi in appalto,
- ✓ assume "ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva" un lavoratore per cui il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo biennale.

In tal caso, il datore di lavoro che subentra può godere dell'esonero contributivo biennale nei limiti della durata e della misura che residua, computando il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Rapporti di lavoro agevolati

L'esonero contributivo si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2016 e con riferimento a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016.

In merito alle **esclusioni, durata del beneficio, misura dell'agevolazione** e cumulabilità si rinvia alle apposite norme contenute nella Legge di Stabilità di cui in oggetto.

DETAZZAZIONE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

Viene reintrodotta a regime l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, pari al 10% sulle

- ✓ somme premiali, di importo variabile, corrisposte in relazione ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché
- ✓ somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, la cui verifica e misurabilità dovrà essere effettuata secondo criteri stabiliti da un Decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016.

I beneficiari dell'agevolazione fiscale sono i:

- ✓ lavoratori dipendenti del settore privato, con un reddito da lavoro dipendente (comprensivo di eventuali somme premiali detassate) percepito nel precedente periodo d'imposta non superiore a 50.000,00 euro;
- ✓ nel limite di un imponibile detassabile pari a 2.000,00 euro.

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: FRINGE BENEFIT

Viene stabilita la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente:

- ✓ dell'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 (oneri di utilità sociale);
- ✓ delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore degli stessi.

Tra le erogazioni agevolate con finalità assistenziale, escluse dalla concorrenza alla formazione del reddito, sono ora inserite anche le somme e le prestazioni corrisposte alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi per l'utilizzo dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO PER LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE

Viene introdotta una misura che incentiva la riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

In tali casi spetta al lavoratore un beneficio, a carico dell'INPS, pari alla somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Possono accedere al beneficio in parola i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima (ad es. INPGI) che

- ✓ abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, e
- ✓ d'intesa con il datore di lavoro, riducano l'orario di lavoro di una misura compresa tra il 40% e il 60%,
- ✓ per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione.

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (CIGD)

Per l'anno 2016 gli ammortizzatori sociali sono rifinanziati con 250 milioni di euro.

In merito alla durata, il trattamento di CIG in deroga può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco di un anno.

Inoltre per l'anno 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza dell'indennità hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.

ESONERO CONTRIBUTIVO AUTOTRASPORTATORI

Viene prevista l'introduzione, con decorrenza 1° gennaio 2016 ed a carattere sperimentale per un periodo di tre anni, dell'esonero dai contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore autotrasporto nella misura dell'80%.

Detto esonero sarà condizionato ad un periodo minimo di svolgimento della prestazione da parte del conducente dipendente di almeno 100 giorni annui in servizi di trasporto internazionale.

Tale misura potrà essere riconosciuta solo per conducenti di mezzi equipaggiati con tachigrafo digitale.

* * * * *

Restando a disposizione per chiarimenti porgiamo cordiali saluti

Studio Morisco Ragni